

#### CAPITOLO XIV

### L'ARBITRATO TRA SOCIETÀ E SPORTIVI PROFESSIONISTI NELL'AMBITO DELLA FIGC

GIACINTO PELOSI

**SOMMARIO:** 1. La legge 23 marzo 1981, n. 91. - 2. Le norme del c.p.c. che disciplinano l'arbitrato nelle controversie di lavoro: gli artt. 412-ter, 412-quater e 808. - 3. L'art. 12 dello Statuto del CONI: la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. - 4. L'art. 27 dello Statuto della FIGC. - 5. La contrattazione collettiva. - 6. Il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 convertito in l. n. 280 del 2003. - 7. L'applicabilità dell'art. 27 dello Statuto della FIGC agli arbitrati in controversie di lavoro secondo l'orientamento della Corte Federale. - 8. Critica dell'orientamento della Corte Federale. - 9. La clausola compromissoria prevista per le controversie di lavoro tra Società e sportivi professionisti. - 10. La natura dell'arbitrato: rituale o irrituale? - 11. Il problema della nullità della clausola compromissoria. - 12. Il fallimento della Società e la clausola compromissoria.

1. *La legge 23 marzo 1981 n. 91.* - L'intervento di un Pretore, che aveva bloccato il cosiddetto calcio-mercato avendo rilevato l'illegittimità della normativa regolamentare della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) relativamente ai rapporti di lavoro tra le società e i calciatori, indusse il Parlamento ad emanare la legge 23 marzo 1981 n. 91 ("Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"). Tale legge, pur contenendo enunciazioni di carattere generale applicabili alle varie discipline sportive, anche se non svolte da sportivi professionisti, risente degli inevitabili adattamenti imposti dalle ragioni per le quali fu emanata, essendo ispirata dall'esigenza di far fronte a specifici problemi del calcio professionistico.

L'art. 2 della legge n. 91, peraltro, dà una particolare definizione degli sportivi professionisti, perché considera tali soltanto coloro che, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità e che conseguono la qualificazione di professionista dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse.

In altre parole, anche se l'attività dello sportivo viene svolta con tutte le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato, la legge 91/81 non si applica se una federazione non contempla espressamente la natura di "professionisti" ai propri tesserati (o a chi, tra costoro, non si trovi in

determinate posizioni) che svolgono la relativa attività e che, quindi, non vanno considerati sportivi professionisti; non essendo soltanto dei dilettanti sarebbe perciò preferibile definirli non professionisti.

Nel caso specifico della FIGC sono calciatori professionisti quelli tesserati per Società che partecipano ai campionati di Serie A e B (associate nella "Lega Nazionale Professionisti") e di Serie C1 e C2 (associate nella "Lega Professionisti di Serie C"), mentre quelli tesserati per società inquadrate nella "Lega Nazionale Dilettanti" non sono tali; ad essi, quindi, non si applicano le disposizioni della legge n. 91 del 1981.

L'art. 3 della stessa legge precisa che normalmente la prestazione di attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità costituisce oggetto di lavoro subordinato, potendo essere invece oggetto di lavoro autonomo soltanto se ricorra almeno una di queste condizioni: a) che l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) che l'atleta non sia contrattualmente vincolato per la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) che la prestazione, anche se a carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, ovvero più di cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Stabilito così che l'ipotesi tipica è quella del lavoro subordinato sportivo, la relativa disciplina è dettagliatamente contenuta negli artt. 4 e 5 della legge 91: un contratto individuale in forma scritta deve essere stipulato, a pena di nullità, in maniera conforme ad un contratto-tipo predisposto periodicamente dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate; in esso potrà esser inserita una clausola compromissoria che deferisca ad un collegio arbitrale le controversie concernenti la sua attuazione e insorte tra la società sportiva e lo sportivo.

2. *Le norme del codice di procedura civile che disciplinano l'arbitrato nelle controversie di lavoro: gli artt. 412-ter, 412-quater e 808.* - Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981 sono stati introdotti nel codice di procedura civile, con il d.lgs. 29.10.1998, n. 387, l'art. 412-ter e l'art. 412-quater.

Prima della modifica di cui al d.lgs. n. 387/98, l'arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro era stato per la prima volta previsto dall'art. 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533 che, senza dettare alcuna specifica disciplina, lo consentiva soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi.

L'art. 412-ter c.p.c.<sup>1</sup> detta un'articolata disciplina di tal genere di arbitrato, lasciando poco spazio alle parti per derogarvi, e l'art. 412-qua-

<sup>1</sup> Art. 412-ter, c.p.c. (Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi): «Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite la organizzazione sindacale alla quale aderiscono o alla quale abbiano conferito mandato, se i con-

ter<sup>2</sup> ne prevede espressamente l'impugnabilità innanzi al Tribunale, che deciderà in unico grado, oltre a prevedere la possibilità di esecutività del lodo.

Le parti del rapporto individuale di lavoro non possono essere vincolate all'esperimento della procedura arbitrale irrituale, anche se i contratti collettivi stabiliscono la facoltà che sia deferita ad arbitri la risoluzione delle loro controversie, e ciò per due insuperabili ragioni imposte dall'art. 412-ter c.p.c.:

a) nei contratti collettivi la previsione di tale facoltà deve anche precisare, in caso di richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale, il termine entro il quale l'altra parte può aderire alla richiesta stessa;

b) le parti del rapporto individuale di lavoro, quando è consentito ricorrere all'arbitrato irrituale, possono stipulare il compromesso soltanto dopo l'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione ("se il tentativo di conciliazione non riesce ... le parti possono ...") di cui all'art. 410 c.p.c. che, ai sensi del successivo art. 412-bis c.p.c., è condizione di procedibilità della domanda.

L'art. 808, co. 2, c.p.c. consente, per le controversie di lavoro, l'arbitrato rituale, come disciplinato nel Titolo VIII (artt. da 806 a 840) dello stesso codice, a condizione che ciò sia disposto dagli accordi e contratti collettivi di lavoro e, a pena di nullità, che non sia preclusa alle parti la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. Sebbene non espressamente richiamato dall'art. 808, co. 2, si deve ritenere che il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 410 c.p.c., va esperito con soggetti diversi da coloro che poi saranno chiamati a decidere la controversia, anche in tale ipotesi di arbitrato rituale.

tratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono: a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttorio; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o canere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'art. 429, terzo co. del c.p.c.

Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese nella procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo co. e 92 del c.p.c.»

<sup>2</sup> Art. 412-quater, c.p.c. (Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale): «Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

Detto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 410, può essere svolto secondo procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, ma rimane salva la facoltà di promuoverlo presso la commissione di conciliazione competente per territorio<sup>3</sup>.

Quanto all'impugnazione del lodo, per gli arbitrati irrituali, essa va proposta davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 412-*quater*, c.p.c.) e per quelli rituali davanti alla Corte d'Appello (art. 828, c.p.c.).

3. *L'art. 12 dello Statuto del CONI: la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.* – Con il nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – deliberato dal suo Consiglio Nazionale del 15 novembre 2000 e approvato il 28 dicembre 2000 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione – è stata istituita (art. 12) la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che, tra l'altro, ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una federazione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati purché siano già stati esauriti i ricorsi interni alla federazione o, comunque, non si tratti di decisioni ancora soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni o di controversie per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle federazioni stesse.

Le controversie rimettibili alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport devono essere preventivamente sottoposte ad un tentativo di conciliazione presso la stessa Camera<sup>4</sup> e, soltanto se la conciliazione non riesce, vengono sottoposte al procedimento arbitrale nel rispetto inderogabile degli articoli 806 e seguenti del c.p.c. in materia di arbitrato e decise da un collegio di tre arbitri (o, se le parti sono d'accordo, da un arbitro unico) secondo le regole procedurali fissate nell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

4. *L'art. 27 dello Statuto della FIGC.* – Dopo aver premesso l'obbligo, per tutti i soggetti operanti all'interno della federazione, di "osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate", l'art. 27 dello Statuto della FIGC afferma che essi assumono anche, in

<sup>3</sup> L'art. 410, primo comma, c.p.c. così recita: «Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413».

<sup>4</sup> L'art. 3 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport stabilisce che la conciliazione può essere richiesta da una o entrambe le parti interessate e che il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima dell'instaurazione di un procedimento arbitrale.

ragione della loro attività, "l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico", con la conseguenza che ogni violazione o azione, comunque tendente all'elusione di tale obbligo, comporta sanzioni disciplinari sino alla misura massima della revoca dell'affiliazione per le società e le associazioni e della radiazione per i tesserati.

Inoltre, ma limitatamente alle controversie tra uno di detti soggetti e la federazione, per le quali siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, lo stesso art. 27, co. 3, dichiara la obbligatorietà del tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, prima della sottoposizione all'eventuale successivo arbitrato davanti alla stessa Camera in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione.

L'art. 27, quindi, non prevede né contiene alcuna clausola compromissoria, perché obbliga all'accettazione di provvedimenti e decisioni già emessi ma non impone ai soggetti dell'ordinamento federale di rimettere la risoluzione delle loro controversie ad un giudizio arbitrale, salvo che per l'ipotesi indicata dal terzo co. esclusivamente per le controversie (non di lavoro) tra quei soggetti e la federazione. In altre parole, non c'è il c.d. "vincolo di giustizia" che di solito le federazioni sportive impongono ai loro associati; esso sussiste soltanto se gli Statuti e regolamenti federali prevedano clausole compromissorie che impongano ai soggetti operanti in quello specifico ordinamento di non rivolgersi direttamente ai giudici statali per la risoluzione delle controversie, qualora non sia concessa dalla federazione stessa l'autorizzazione.

5. *La contrattazione collettiva.* – Gli accordi collettivi tra la FIGC e le sue Leghe professionistiche da una parte e i rappresentanti delle categorie interessate dall'altra sono stati stipulati soltanto con l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e con l'Associazione Italiana Direttori Sportivi e Segretari (ADISE) e continuano ad applicarsi in regime di *prorogatio* rispettivamente dal 1989, dal 1990 e dal 1993.

In essi v'è una clausola secondo cui la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e tesserato sarà devoluto ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal tesserato. I membri sono scelti tra le persone indicate in appositi elenchi, mentre il presidente viene sorteggiato, con modalità stabilite in un apposito regolamento, tra le persone inserite in altro apposito elenco.

Soltanto l'accordo collettivo stipulato con l'ADISE precisa che il rapporto di lavoro può essere costituito o come lavoro subordinato, anche nella forma del *part-time*, o come lavoro autonomo e che le controversie

vanno decise con arbitrato irrituale secondo il disposto di cui all'art. 5 della legge 533/73, che, come precedentemente ricordato, aveva introdotto nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro.

Nei contratti-tipo attualmente predisposti per ciascuna di dette categorie non è contenuta alcuna espressa clausola compromissoria ma vi è solo un richiamo agli accordi collettivi così testualmente formulato:

- per i calciatori: art. 3 «*Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni concordate tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti, Lega Professionisti di Serie C ed AIC, contenute nell'accordo collettivo vigente e in quelli che saranno stipulati alle successive scadenze*»;
- per gli allenatori: art. 3 «*Il presente contratto di prestazione sportiva è regolato dal vigente Accordo Collettivo tra FIGC - Lega Nazionale Professionisti - Lega Professionisti Serie C ed AIAC, che si intende integralmente riportato e trascritto*»;
- per i direttori sportivi e segretari: art. 4 «*Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni dell'Accordo Collettivo stipulato tra la FIGC - Lega Nazionale Professionisti - Lega Professionisti Serie C - e ADISE che qui si intende riportato e trascritto in ogni sua parte*».

6. *Il decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 conv. in l. n. 280 del 2003.* - Il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 ("Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva"), come modificato dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280 - anch'esso emanato con la fretta dovuta all'esigenza di tamponare una serie di difficoltà prospettate alla organizzazione federale a seguito delle impugnative di provvedimenti dei suoi organi di giustizia sportiva da parte di alcune Società del settore professionistico - ha affermato l'autonomia dell'ordinamento sportivo, precisando all'art. 2 che a questo è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Il successivo art. 3 stabilisce: «*Esauriti i gradi della giustizia sportiva, e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia, avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive, non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazio-*

*nale italiano e dalle federazioni sportive di cui all'art. 2, co. 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91*».

7. *L'applicabilità dell'art. 27 dello Statuto della FIGC agli arbitrati in controversie di lavoro secondo l'orientamento della Corte Federale.* - La Corte Federale della FIGC è definita dall'art. 32 del suo Statuto la massima autorità di garanzia nell'ordinamento della FIGC ed ha, tra le sue funzioni, quella di interpretare, anche d'ufficio, le norme statutarie e di giudicare sulla legittimità delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto; ad essa può ricorrere ogni tesserato o affiliato per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento Federale.

Su richiesta della Procura Federale, per appurare se sia integrata la violazione dell'art. 27, co. 2, dello Statuto federale, qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione della normativa contenuta negli articoli 10 del "Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi", 9 dell'Accordo Collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del "Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale", la Corte Federale - con decisione pubblicata il 16 aprile 2004 - ha espresso l'avviso che l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al giudice ordinario, senza la preventiva autorizzazione, integri la violazione dell'art. 27, co. 2, dello Statuto Federale.

E a tanto è pervenuta con ardita motivazione con la quale, prescindendo dalla formulazione testuale dell'art. 27 dello Statuto Federale, ha affermato che, in forza del d.l. n. 220 del 2003 e della ribadita autonomia che questo riconosce all'ordinamento sportivo, gli effetti dei comportamenti tenuti dai soggetti di questo ordinamento e le misure adottate nei loro confronti non assumono rilevanza per il diritto positivo.

Inoltre qualora i rapporti insorti nell'ordinamento settoriale sportivo assumano rilevanza per l'ordinamento generale (quale sarebbe proprio il caso dell'eventuale nullità della clausola compromissoria prevista dall'ordinamento sportivo), non per questo perdono del tutto rilievo le implicazioni dell'ordinamento particolare sportivo.

Con l'effetto che, per la Corte Federale, «*anche in ipotesi di nullità della clausola per il diritto positivo, non per questo se ne dovrebbe di per sé trarre la conseguenza della nullità della stessa clausola per il distinto e autonomo ordinamento sportivo. In altri termini, la riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo consentirebbe di ricollegare alla stessa fattispecie effetti diversi nell'ordinamento generale e in quello sportivo*».

A conforto della propria tesi, la stessa Corte ha ricordato che la legge n. 91 del 1981 prevede espressamente la validità della clausola compromissoria con la quale le controversie tra società sportiva e sportivo siano deferite ad un collegio arbitrale; la clausola compromissoria è prevista dagli accordi collettivi con le associazioni di categoria, e l'art. 27, co. 2, dello Statuto Federale impone ai tesserati di sottostare ai provvedimenti

generali e particolari, emessi nell'ambito dell'ordinamento sportivo; infine, l'art. 27, co. 3 e 4, concederebbe, anche nel caso degli arbitrati di cui qui si tratta, l'ulteriore rimedio del procedimento innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI.

8. *Critica all'orientamento della Corte Federale.* – Bastano poche considerazioni per esprimere il totale dissenso da quanto affermato dalla Corte Federale, che sembra essersi ispirata, più che a principi di garanzia per tutti i soggetti dell'ordinamento federale, alla filosofia di chi fa finta che la realtà sia come gli piacerebbe che fosse.

Invero, l'art. 27 dello Statuto non impone affatto ai tesserati di sottomettersi ai provvedimenti comunque emessi nell'ambito dell'ordinamento sportivo, bensì li obbliga ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere, tecnico, disciplinare ed economico.

Ebbene, salvo che si voglia affermare un principio inesistente nell'ordinamento positivo, e cioè che qualsiasi cosa avvenga tra soggetti tesserati o affiliati ricade nell'ambito dell'ordinamento sportivo, è evidente che un lodo arbitrale emesso in una controversia di lavoro tra una società sportiva e un suo lavoratore dipendente che sia "sportivo professionista" non è un provvedimento emesso nell'ambito dell'ordinamento sportivo; ancor meno, esso rientra tra i provvedimenti generali o le decisioni particolari adottati dalla FIGC o dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

Infatti, i Collegi Arbitrali previsti dai su richiamati accordi collettivi non sono organi della federazione né sono mai da questa indicati tra i suoi organi di giustizia sportiva. Anzi, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC nel Titolo IV (Organi di Giustizia Sportiva) e nel Titolo IX (Gli Organi Specializzati della Giustizia Sportiva) non li menziona, e non si può dire che l'elencazione ivi contenuta sia soltanto indicativa, una volta che la loro esistenza è tenuta ben presente in altre disposizioni di quello stesso Codice, ove è precisato: all'art. 43, che il procedimento innanzi alla Commissione Tesseramenti può essere instaurato su iniziativa degli Organi di giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali, così ponendo in posizione

<sup>5</sup> La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 9289 del 25 giugno 2002, ha confermato il nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui v'è una quasi identità tra i due tipi di arbitrato, che avrebbero entrambi natura negoziale e differirebbero tra loro soltanto se le parti manifestano la volontà di ottenere o meno un negozio suscettibile di divenire esecutivo con le forme e gli effetti di cui all'art. 825. Tuttavia, nel caso delle controversie di lavoro deferite ad arbitri, tale linea di demarcazione tra i due tipi di arbitrato è ancor più labile dal momento che l'art. 412-*quater* c.p.c. prevede un analogo decreto di esecutività del lodo.

alternativa gli uni rispetto agli altri; all'art. 47, che la F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, così ribaltando le posizioni rispetto all'obbligo imposto dall'art. 27 dello Statuto federale ai soggetti che svolgono attività nell'ambito della federazione stessa rispetto ai provvedimenti emanati da questa o dai suoi organi e soggetti delegati.

Per di più, tali collegi arbitrali non possono in alcun modo essere considerati soggetti da essa delegati ad adottare decisioni, per la semplice ragione che essi sono delegati dalle parti del rapporto di lavoro a risolvere la controversia tra loro insorta o insorgenda.

In particolare, quanto ora detto è ancor più confermato se si aderisce all'opinione che in ogni caso, sia che si tratti di arbitrato rituale e sia che si tratti di arbitrato irrituale, la decisione degli arbitri ha natura negoziale<sup>5</sup>; essi infatti agiscono quali mandatari delle parti di un rapporto contrattuale già esistente, esprimendo una volontà negoziale attribuibile direttamente ad esse parti nel comporre il contrasto sorto tra loro come se fossero esse stesse a farlo.

Se così è, come tutto fa pensare che sia, gli arbitri non sono "terzi" rispetto a quelle parti e, certamente, nell'espletamento della loro funzione non sono organi della FIGC o soggetti delegati da questa nelle vertenze indicate dall'art. 27, co. 2, Statuto Federale; le vertenze in questione – nonostante il richiamo fattovi dalla Corte Federale – non possono ritenersi comprese tra quelle per le quali lo stesso art. 27, co. 3 e 4, Statuto Federale, prevede, dopo l'esaurimento dei gradi interni di giustizia federale, il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e l'eventuale successivo procedimento arbitrale davanti a questa Camera.

L'art. 27, co. 3, precisa, senza possibilità di estenderne il contenuto, che all'eventuale procedimento innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport vanno devolute le controversie tra i soggetti che operano all'interno della federazione e la federazione stessa, non quelle che comunque coinvolgono soltanto i detti soggetti. Non avrebbe potuto essere altrimenti, dal momento che l'art. 12, co. 2, Statuto CONI, attribuisce a quella Camera la competenza sulle controversie che contrappongono una federazione a soggetti affiliati, tesserati o licenziati e che ad essa si può ricorrere soltanto dopo aver esaurito i gradi interni di giustizia federale alla quale neppure indirettamente appartengono gli arbitrati di cui qui si tratta.

Peraltro, a parte la possibilità, consentita dall'art. 12, co. 7, Statuto CONI, di devolvere a quella Camera mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati (che è ipotesi diversa dalla previsione dell'art. 12, co. 2, dello stesso Statuto), l'art. 12, co. 3, esclude dalla competenza della Camera tutte le controversie tra sogget-

ti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle federazioni.

Ed allora:

- o si afferma, come ha fatto la Corte Federale, che le clausole compromissorie e gli arbitrati di cui qui si parla rientrano, facendone parte a pieno titolo, nel particolare ordinamento sportivo di cui quello formato dal complesso della normativa federale è uno specifico momento;
- o si ritiene che, invece, si tratta di una regolamentazione negoziale di rapporti intercorrenti tra società sportive e sportivi professionisti che non dà origine ad una controversia che contrappone la federazione ad esse parti e che si sottrae al concetto di provvedimenti generali e decisioni particolari adottati dalla FIGC e dai suoi organi delegati nelle materie indicate nel secondo comma dello Statuto Federale.

Nell'uno e nell'altro caso, però, non è possibile ricorrere alla procedura innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che la Corte Federale, sorprendentemente, ha invece detto costituire un ulteriore rimedio previsto dall'ordinamento sportivo anche contro le decisioni o lodi adottati dagli arbitri nelle controversie di lavoro tra società sportive e sportivi professionisti.

Infine, la Corte Federale si è preoccupata di cogliere "il senso dell'articolo 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, come convertito dalla legge n. 280 del 2003, laddove si esprime in termini di riserva all'ordinamento sportivo della disciplina di determinati rapporti"; essa però ha trascurato di evidenziare che il successivo art. 3 di quel decreto-legge precisa che resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti e che è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e regolamenti del CONI e delle federazioni sportive nonché quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge n. 91 del 1981.

Ma così facendo, la Corte Federale, nel momento in cui ha affermato che, dopo i lodi arbitrali di cui qui si tratta, vi è ancora il rimedio della procedura innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ha inteso negare alle parti del singolo rapporto individuale di lavoro la strada della giurisdizione del giudice ordinario che la legge dello Stato espressamente prevede; non solo, essa è addirittura giunta ad affermare che gli effetti dei comportamenti tenuti dai soggetti dell'ordinamento sportivo e le misure adottate nei loro confronti non assumono rilevanza per il diritto positivo.

Tutto ciò con buona pace di chi, pur avendo agito legittimamente davanti al giudice ordinario, nell'esercizio di diritti riconosciutigli dall'ordinamento statale e garantitigli dagli artt. 24 e 25 Cost., si vedrà precluso per un certo tempo o definitivamente lo svolgimento della sua specifica attività anche lavorativa (che non potrà neppure svolgere con altri o altrove), se gli organi della giustizia interna federale applicheranno nei suoi confronti la sanzione che per i tesserati può arrivare alla radiazione definitiva.

È appena il caso di evidenziare che un'ostinata insistenza da parte degli organi di giustizia sportiva nell'applicazione dei principi enunciati dalla Corte Federale in ordine all'applicabilità dell'art. 27 dello Statuto anche alle impugnative dei lodi arbitrali potrà esporre la federazione ad azioni di risarcimento dei danni che deriveranno allo sportivo professionista da un illegittimo impedimento allo svolgimento della sua attività lavorativa.

Per contro, nessuna rilevanza, come appresso si vedrà, ha il richiamo alle clausole compromissorie inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge n. 91, perché si riferisce a clausole compromissorie eventualmente inserite nei contratti individuali di lavoro indipendentemente dalla loro pur necessaria previsione negli accordi collettivi.

9. *La clausola compromissoria prevista per le controversie di lavoro tra società e sportivi professionisti.* – Un tempo, il Regolamento Organico della FIGC – corrispondente a quello che ora è il regolamento indicato con l'acronimo NOIF – all'art. 49 (poi divenuto art. 64) conteneva un'apposita norma, intitolata "Collegio Arbitrale", che era così formulata: "Richiamato l'art. 26 – ora art. 27 – secondo capoverso dello Statuto, le Società, i giocatori e tutti i tesserati della FIGC esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsiasi fatto o causa, e che non rientri nella competenza normale di Organi federali ...".

Era questa la clausola compromissoria di cui si continua a supporre l'esistenza pur non essendo più stata riprodotta nelle carte federali e che, proprio per la persistente incapacità di accettarne l'espunzione dall'ordinamento della FIGC, continua a condizionare molti tra coloro che vi operano all'interno, sino al punto da far ritenere ai più che l'art. 27 dello Statuto in qualche modo la contenga.

Tuttavia – come s'è visto nel passare in rassegna la normativa vigente cui ci si deve riferire per trattare dell'arbitrato nelle controversie tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC – gli accordi collettivi con le associazioni di categoria prevedono che tutte le controversie, relative all'attuazione del contratto individuale di lavoro a stipularsi o comunque relative al rapporto tra la Società e il tesserato, siano devolute ad un collegio arbitrale; i contratti-tipo, invece, predisposti per i contratti individuali di lavoro in attuazione di quanto dispone l'art. 4 della legge n. 91 del 1981, non contengono al riguardo alcuna clausola compromissoria ma si limitano a richiamare i rispettivi accordi collettivi.

Resta quindi il problema dell'esistenza o meno di questa clausola compromissoria, della sua rilevanza all'interno dell'ordinamento federale e della sua validità per l'ordinamento statale; lo stesso vale per la validità ed efficacia nonché per l'impugnabilità dei lodi eventualmente adottati all'esito delle controversie attivate e proseguite con la relativa procedura.

Occorre partire un po' da lontano.

Con sentenza del 9 aprile 1993, n. 4351 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione aveva precisato, con riferimento alla normativa federale vigente all'epoca dei fatti di causa, che *"l'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, co. 1, c.c.) ovvero conclusisi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, co. 1, c.c.), non già quando la clausola sia contenuta nello Statuto o nel Regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte (nella specie clausola compromissoria prevista all'art. 26 dello statuto e all'art. 49 del regolamento della federazione italiana giuoco calcio)"*. Di recente, il principio è stato confermato con sentenza dell'1 agosto 2003, n. 11751 della Sezione Lavoro della stessa Corte con la precisazione che *"non rileva l'eventuale mancanza di specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, c.c., in quanto l'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, ma dall'adesione di entrambi i contraenti all'organizzazione sportiva e alla consequenziale applicazione del vincolo che ne nasce"*.

Occorre precisare che in tale sentenza è anche ribadito che *"in tema di rapporti di lavoro tra società sportive e professionisti tesserati con le relative federazioni, deve ritenersi valida la clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale che devolve le eventuali controversie ad un collegio arbitrale, sempre che la procedura arbitrale si configuri come strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario e non determini una rinuncia assoluta alla giurisdizione"*<sup>6</sup>.

Inoltre, va ricordato che, per la validità ed efficacia della clausola compromissoria, non è necessaria la specifica approvazione scritta ex art. 1341, c.c. ogni qualvolta il contratto-tipo sia stato elaborato dalle contrapposte associazioni di categoria<sup>7</sup>, qual è appunto il caso dei contratti di cui all'art. 4 della legge n. 91 del 1981.

Pertanto, dai principi giurisprudenziali ora ricordati e dal fatto che non esiste più alcuna clausola compromissoria nello Statuto e nei regolamenti federali deriva che, se si volesse ritenere inserita nel contratto-tipo individuale la clausola compromissoria prevista dall'accordo collettivo che ivi è richiamato, sarebbe:

- indispensabile una sua espressa previsione, non potendosi ritenere sufficiente la generica dizione *"le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3-4-5 del pre-*

<sup>6</sup> Cass. civ. Sez. lavoro 1° agosto 2003, n. 11751, che, in base ai principi su enunciati, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il lodo irrituale emesso dal collegio arbitrale previsto dagli artt. 59 e 60 dello Statuto della FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) e dall'art. 189 del regolamento organico della stessa federazione, in controversia promossa nei confronti di una società di hockey.

<sup>7</sup> Così le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 12835 del 29 novembre 1991.

*sente contratto e le approvano specificatamente"* contenuta, quale supposta specifica approvazione anche della clausola compromissoria, nei contratti-tipo attualmente utilizzati per calciatori, allenatori e direttori sportivi e segretari;

- inevitabile assoggettarla, dal 1998 in poi, alla normativa statale che regola l'eventuale arbitrato nelle controversie di lavoro;
- ineludibile sia la libera alternativa del procedimento arbitrale col giudizio ordinario innanzi al giudice del lavoro e sia, nel caso di scelta del primo col consenso dell'altra parte, l'impugnabilità del lodo davanti al giudice ordinario senza alcuna necessità di percorrere, come ha invece ritenuto la Corte Federale, la strada della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport<sup>8</sup>.

Quindi, la necessità che la clausola compromissoria sia espressamente inserita nel contratto di lavoro individuale, come richiede l'art. 4, co. 5, l. 91/81, e non soltanto richiamata con un generico rinvio al contenuto di un altro atto, costituisce un forte impedimento a ritenere applicabile - salvo che le parti spontaneamente vi aderiscano senza sollevare eccezioni - la clausola compromissoria prevista nei contratti o accordi collettivi per calciatori, allenatori e direttori sportivi e segretari.

Purtroppo va detto a riguardo che la formulazione dell'art. 4, co. 5, è frutto della normativa in vigore all'epoca della sua emanazione, cioè della vigenza dell'art. 5 della legge n. 533 del 1973 che, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di devolvere ad arbitri irruziali le controversie di lavoro, si limitava a disporre che *"nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi"* con la precisazione che, in quest'ultimo caso, *"ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria"*.

Le leggi sono frattanto cambiate ma le parti abilitate alla stipula o alla modifica di quegli accordi collettivi non hanno sinora inteso adeguarsi, né la FIGC si è data una nuova regolamentazione rimettendo in vita, quanto meno, una normativa analoga alla preesistente "clausola compromissoria" che per anni era stata inserita in quello che era stato il suo cosiddetto "Regolamento Organico", con la conseguenza di un persistente stato di confusione acuito dalla crisi generale in cui versa il calcio professionistico in Italia.

10. *La natura dell'arbitrato: rituale o irrituale?* - Si può discutere a lungo sulla natura rituale o irrituale dell'arbitrato previsto dagli accordi collettivi su richiamati, essendovi argomenti sostenibili a favore dell'una

<sup>8</sup> Come è stato più sopra affermato, oltre tutto, in questo tipo di controversie non sembra proprio possibile ricorrere al tentativo di conciliazione e, poi, eventualmente all'arbitrato di cui all'art. 12 dello Statuto del CONI.

o dell'altra tesi e non essendovi ancora convincenti prese di posizione da parte della dottrina che si occupa di arbitrato.

Tuttavia, la disciplina attuale dell'arbitrato in materia di controversie di lavoro contenuta nel codice di procedura civile, l'orientamento consolidato della giurisprudenza circa la sua natura negoziale in entrambi i casi e la possibilità di ottenere il decreto di esecutività del lodo anche per l'arbitrato irrituale fanno sfumare molto la differenza formale e sostanziale tra i due tipi di arbitrato.

È opportuno inoltre ricordare che la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2889 del 6 aprile 1990, aveva affermato che *"in tema di rapporto di lavoro tra società e tesserati della FIGC, la devoluzione della controversia al Collegio Arbitrale costituito a norma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 comporta un arbitrato irrituale ... risolvendosi con una pronuncia vincolante tra le parti, emessa secondo equità in unica istanza e non impugnabile, con la conseguenza che si determina una situazione di improponibilità della domanda in sede giudiziaria, senza che il carattere equitativo dell'arbitrato possa essere escluso per il fatto che gli arbitri si siano, nel decidere, ispirati a norme di diritto"*.

11. *Il problema della nullità della clausola compromissoria.* – Quanto sin qui detto consente di pervenire alle considerazioni finali in ordine all'eventuale nullità delle clausole compromissorie che sono inserite negli accordi collettivi stipulati dalla FIGC e dalle sue Leghe professionistiche con le associazioni di categorie (calciatori, allenatori e direttori sportivi e segretari).

A nulla rileva il fatto che l'ultimo periodo dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, come convertito dalla legge n. 280/2003, sancisce che è fatto salvo quanto stabilito dalle clausole compromissorie inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge n. 91 del 1981.

Infatti, questo riferimento è a clausole compromissorie che possono essere inserite nei singoli contratti-tipo individuali di lavoro e non esclude la necessità di applicare gli artt. 412-ter e 808 del c.p.c., poiché è azzardato sostenere l'incompatibilità (v. art. 15 delle preleggi<sup>9</sup>) tra la nuova disposizione e quelle precedenti. Non si può, quindi, ritenere che gli artt. 412-ter e 808 siano stati tacitamente abrogati (o che vadano disapplicati) limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dall'art. 4 della legge n. 91/81 qualora nei contratti individuali sia inserita la clausola compromissoria di cui all'art. 4, co. 5, l. n. 91/81.

<sup>9</sup> L'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti – che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale – si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o inosservanza dell'altra.

Ed allora si deve concludere che la clausola compromissoria, così come è ora formulata negli accordi collettivi e così come ora è genericamente e vagamente richiamata nei singoli contratti individuali di lavoro, non è operativa né è valida se una delle parti della controversia non intende sottoporsi al procedimento arbitrale.

La parte che promuove la controversia potrà adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria, nel rispetto della libertà di scelta alternativa riaffermata di recente dalla su ricordata sentenza n. 11751/2003 della Corte di Cassazione; la parte convenuta potrà altrettanto liberamente manifestare la propria volontà di non accettare l'arbitrato ed entrambe non saranno assoggettabili alle sanzioni previste dall'art. 27 dello Statuto Federale, che non vieta ad alcuno di percorrere la strada della giurisdizione ordinaria ma impone solo il rispetto di decisioni già adottate.

E così pure, una volta emesso il lodo all'esito del procedimento arbitrale cui le parti concordemente si siano sottomesse, sarà possibile la sua impugnazione senza che occorra alcuna autorizzazione, trattandosi di provvedimento non incluso tra quelli indicati dall'art. 27 dello Statuto.

Altro discorso è quello relativo alla nullità della clausola compromissoria inserita negli accordi collettivi, ove non è espressamente indicato uno dei requisiti voluti dall'art. 412-ter, c.p.c. e cioè *"le modalità di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi"*.

Invero, agli accordi collettivi di cui qui ci si occupa è allegato, facendone parte integrante, un "Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale" che certamente contiene le modalità di devoluzione della controversia e che, inoltre, assegna alla parte convenuta un termine in cui costituirsi in quel procedimento.

Tuttavia, il vano decorso di tale termine, o la costituzione fatta entro il termine stesso al fine di manifestare la propria volontà di non aderire alla procedura arbitrale, non può che far constatare tale volontà contraria e rendere inapplicabile la clausola compromissoria (ammesso che si voglia poi persino ritenere che questa sia riportata e specificamente accettata anche nel contratto individuale di lavoro), con impossibilità di prosecuzione dell'arbitrato anche se il Collegio sia stato frattanto costituito con la nomina (in surroga da parte del Presidente dell'associazione di categoria o del Presidente del Collegio) dell'arbitro per la parte rimasta inerte.

Inoltre, resta il problema dell'improcedibilità della domanda se non viene prima esperito il tentativo di conciliazione dopo il quale l'art. 412-ter, c.p.c. sembra consentire alle parti l'esercizio della facoltà di concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della loro controversia.

12. *Il fallimento della Società e la clausola compromissoria.* – L'art. 16 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) impone la revoca dell'affiliazione della società che sia dichiarata fallita, revoca i cui effetti, tuttavia, in caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa

sino al termine del campionato stesso, decorreranno dal termine di quella stagione sportiva.

Il fallimento dichiarato nel periodo di persistenza dell'affiliazione, quindi, non incide sulla competenza dei collegi arbitrali e sulla piena efficacia delle loro pronunce all'interno dell'ordinamento federale, poiché il curatore subentra nel contratto stipulato dalla fallita Società e non può disconoscere la clausola compromissoria<sup>10</sup>.

Invece, in sede arbitrale non possono esser fatte valere ragioni di credito vantate verso una Società sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (sia di arbitrato rituale che irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, della avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale e inderogabile procedimento di verifica dello stato passivo<sup>11</sup>.

Pertanto, il credito vantato da un tesserato verso la Società fallita (o sottoposta ad amministrazione straordinaria) non potrà esser fatto valere con la procedura arbitrale che, se già attivata, diverrà improcedibile ai sensi degli artt. 52 e 92 e ss. della legge fallimentare.

In conclusione, nel caso di fallimento della Società, permane la competenza dei Collegi Arbitrali e le relative pronunce spiegano i loro effetti sia nell'ordinamento statale che nell'ordinamento federale per le controversie<sup>12</sup>:

- promosse o proseguite dal curatore tendenti all'applicazione di sanzioni a tesserati, alla risoluzione del contratto a seguito di loro violazioni di obblighi contrattuali, nonché all'accertamento di obblighi di pagamento di somme a carico dei tesserati;

<sup>10</sup> Proprio a proposito di arbitrato irrituale, v. Cass. civ. 14 ottobre 1992, n. 11216 (in *Il fallimento*, 1993, 475 ss., con nota di G. BOA) che ha affermato che la clausola compromissoria "è valida rispetto al fallimento sia se si riguarda la clausola in sé, sia se la si considera quale patto del contratto in cui è inclusa, ancora da eseguire al momento della dichiarazione di fallimento, dovendosi ritenere che si verifica il subentro dell'amministrazione fallimentare nel contratto e nella clausola, destinata a dar vita ad un incarico da espletarsi anche in caso di fallimento di una delle parti" e ciò in quanto si tratta di clausola "riconducibile allo schema negoziale del mandato collettivo (art. 1726, c.c.) e di quello conferito nell'interesse anche di terzi (art. 1723, secondo co., c.c.), rispetto ai quali la revoca del solo mandante o di uno solo di essi - e, quindi, anche in deroga al disposto dell'art. 78 della legge fallimentare, il fallimento dell'uno o dell'altro - non ha effetto estensivo del rapporto giuridico costituito attraverso il negozio"; parte della dottrina (G. DEL VECCHIO, in *Dir. fall.*, 1986, I, 285; R. CASELLI, in *La legge fallimentare*, artt. 23-41; C. GUGLIELMUCCI, *ivi*, 1979, 27; R. CAPACCIOLI, in *Riv. dir. proc.*, 1959, 526; A. FERRARA, *Il fallimento*, 1974, 246) è per la tesi fatta propria dalla Cassazione, mentre altri autori non la condividono (BONELLI, *Del fallimento*, in *Commentario al Codice di Commercio*, Milano, 1938, I, 490; PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, 1974, II, 878; G. DE SEMO, *Diritto fallimentare*, 1968, 250; P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare* 1986, 333).

<sup>11</sup> Cass. civ. Civ. Sezioni Unite, 6 giugno 2003 n. 9070, in *Corr. giur.*, n. 3/2004, 320, con nota di M. MONTANARI e ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

- promosse dai tesserati per ottenere il rispetto di obbligazioni contrattuali della Società di contenuto diverso dalla corresponsione di somme di denaro, quali, ad esempio, la partecipazione del calciatore professionista agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra;
- relative ad azioni di risoluzione per inadempimento proposte dai tesserati sulla base di inadempienze della Società e dello stesso curatore dopo il suo subentro nel rapporto<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> F. ABATE, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 17 ss.

<sup>13</sup> Quanto alle azioni di risoluzione contrattuale per inadempimento, proposte dai calciatori (e solo per essi) contro la Società fallita, la particolare macchinosità del procedimento di risoluzione del contratto per morosità, previsto dall'art. 17 dell'Accordo Collettivo, impone di operare alcuni "distingui" che non è qui il caso di approfondire, dovendosi, in sintesi, ritenere che la relativa azione innanzi al Collegio Arbitrale sia proponibile soltanto se prima della dichiarazione di fallimento della Società si è interamente compiuto l'iter della successione di atti e tempi ivi previsti.